

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 (1)**Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (2) (3).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.

(2) Il comma 1 dell'art. 2148, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto che, nel presente decreto, le denominazioni di «Ministro delle finanze, Ministro del tesoro e Ministro del bilancio», ovunque ricorrano siano sostituite con le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2272 dello stesso decreto.

(3) Il numero 36) del comma 1 dell'art. 2270, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha stabilito che il presente provvedimento resti in vigore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica;

Considerato che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Ambito di applicazione.

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (4).

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate (5).

(4) Comma modificato, a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 2148 e dell'art. 2272, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Successivamente, il presente comma è stato così modificato, dall'art. 11, comma 9, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 e il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 e, per il personale non dirigente delle Forze armate, il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349 e il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221.

2. Provvedimenti.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano

nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo (6) (7);

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative (8) (9).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative (10).

3. [Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate] (11) (12).

(6) Lettera sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e, successivamente, così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1.1), 1.2), 1.3) e 1.4), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(7) La delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) è stata individuata, per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, con D.M. 29 marzo 2000 (Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76); per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, con D.M. 8 marzo 2002 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 61), modificato dal D.M. 17 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, n. 302); per il biennio economico 2004-2005 con D.M. 10 maggio 2004 (Gazz. Uff. 14 maggio 2004, n. 112); per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 con D.M. 13 luglio 2006 (Gazz. Uff. 2 agosto 2006, n. 178); per il biennio economico 2008-2009 con D.M. 19 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 26 marzo 2009, n. 71); per il triennio normativo ed economico 2010-2012 con D.M. 6 agosto 2010 (Gazz. Uff. 14 settembre 2010, n. 215); per il triennio 2013-2015 con D.M. 31 ottobre 2013 (Gazz. Uff. 29 novembre 2013, n. 280); per il triennio 2016-2018 con D.M. 28 ottobre 2016 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2016, n. 281); per il triennio 2019-2021 con D.M. 25 giugno 2019 (Gazz. Uff. 16 luglio 2019, n. 165) e con D.M. 2 luglio 2019 (Gazz. Uff. 17 luglio 2019, n. 166); per il triennio 2022-2024 con D.M. 21 ottobre 2022 (Gazz. Uff. 12 novembre 2022, n. 265).

(8) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 6, lett. a), nn. 1.1) e 1.2), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192.

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348, il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220, il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221, il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, il D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, il D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 185, il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

(10) Comma modificato dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 6, lett. a), nn. 2.1) e 2.2), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192.

(11) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(12) Il comma 1 dell'art. 2148, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto che, nel presente decreto, le denominazioni di «Ministro delle finanze, Ministro del tesoro e Ministro del bilancio», ovunque ricorrano siano sostituite con le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2272 dello stesso decreto.

3. Forze di polizia ad ordinamento civile.

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:

- a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
- e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;
- g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- h) i permessi brevi per esigenze personali;
- i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
- l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria (13).

3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

4. Nell'ambito territoriale la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto (14).

(13) Il comma 1 dell'art. 2148, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto che, nel presente decreto, le denominazioni di «Ministro delle finanze, Ministro del tesoro e Ministro del bilancio», ovunque ricorrano siano sostituite con le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2272 dello stesso decreto.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

4. Forze di polizia ad ordinamento militare.

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione (15):

- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
- b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

- c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
 - d) le licenze;
 - e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
 - f) i permessi brevi per esigenze personali;
 - f-bis*) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali (16);
 - g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
 - h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;
 - i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
 - j) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (17).
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni (18) (19).

(15) Alinea così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1.1), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(16) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1.2), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(17) Comma modificato a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi del combinato disposto del comma 3 dell'art. 2148 e dell'art. 2272, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 6, lett. b), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192.

(18) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(19) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.)

5. Forze armate.

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione (20):
- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
 - b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 - c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
 - d) le licenze;
 - e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
 - f) i permessi brevi per esigenze personali;
 - f-bis*) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali (21);
 - g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
 - h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
 - i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (22).
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni (23) (24).

(20) Alinea così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1.1), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(21) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1.2), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(22) Comma modificato a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art. 2148 e dell'art. 2272, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 6, lett. c), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192.

(23) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(24) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

6. Materie riservate alla legge.

1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

7. Procedimento.

1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse (25).

1 -bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate (26).

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la pubblica amministrazione, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2 (27).

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

3- bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale (28).

3- ter. Le trattative di cui al comma 3- bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:

a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma (29).

3- quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale (30).

3- quinquies. Le trattative di cui al comma 3- quater si svolgono su due livelli:

a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;

b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma (31).

4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3- *bis* e 3- *quater* possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo (32).
5. [I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato (33)] (34).
6. [Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali] (35).
7. [I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato (36)] (37).
8. [Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa] (38).
9. [Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza] (39).
10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3- *bis* e 3- *quater* sono corredate da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime (40).
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4, approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3- *bis* e 3- *quater*, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato (41).
- 11 -*bis*. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni (42).
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi (43).
13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti (44) (45) .

(25) L'originario comma 1 è stato sostituito, con i commi 1 e 1-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), nn. 1.1), 1.2) e 1.3), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(26) L'originario comma 1 è stato sostituito, con i commi 1 e 1-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), nn. 2.1), 2.2), 2.3) e 2.4), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(27) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), nn. 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(28) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

- (29) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (30) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (31) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (32) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), nn. 5.1), 5.2) e 5.3), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (33) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).
- (34) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 6), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (35) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 6), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (36) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).
- (37) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 6), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (38) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 6), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (39) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 6), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (40) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), nn. 7.1), 7.2) e 7.3), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (41) L'originario comma 11 è stato sostituito, con i commi 11 e 11-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), nn. 8.1) e 8.2), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (42) L'originario comma 11 è stato così sostituito, con gli attuali commi 11 e 11- bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).
- (43) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 63, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (44) Comma sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 9), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.
- (45) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348, il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220, il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, il D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 e il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57; per il personale non dirigente delle Forze armate vedi il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349, il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221, il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, il D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 185, il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 e il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56.

8. Procedure di raffreddamento dei conflitti.

1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale (46).
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative possono ricorrere al Ministro per la pubblica amministrazione, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti gli accordi nazionali di cui all'articolo 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate (47) (48).

(46) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(47) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2.1), 2.2) e 2.3), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(48) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118 S.O.).

8-bis. Consultazione delle rappresentanze del personale.

1. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate (49) (50) .

(49) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 206/2022.

(50) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118 S.O.).

9. Norma finale.

1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.